All'udienza del 05/02/2018, alle ore 9.54.

Sono presenti: l'Avv. [redacted] l'Avv. [redacted] l'Avv. [redacted] iin sostituzione dell'Avv. [redacted] e l'Avv. [redacted] in sostituzione dell'Avv. [redacted]

I procuratori precisano le conclusioni e procedono alla discussione come da note conclusionali depositate, procedendo alla immediata discussione della causa.

L'Avv. [redacted] esibisce copia della cartella clinica contenente anche la pagina 74, di cui il ctu ha lamentato la mancanza. Senza contestazioni delle parti, trattandosi di documento *ab initio* prodotto dalla difesa *Pt_1* il documento viene acquisito.

Il giudice trattiene la causa in decisione e rinvia per la pubblica lettura della sentenza, che di seguito succintamente redige, al termine dell'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Paolo Properzi, ha pronunciato ai sensi dell'art.281-sexies cpc la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento civile iscritto al n.475 /2010 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso

da

Parte_2 (cod.fisc. *C.F._1*), con l'Avv. [redacted]

-parte attrice-

contro

CP_1 - – " *Controparte_2* (cod.fisc. *P.IVA_1*), con l'Avv. [redacted] elettivamente domiciliata presso l'Avv. [redacted]

Controparte_3 cod.fisc. *C.F._2*), con l'Avv. [redacted]

-parti convenute-

e nei confronti di

Controparte_4 (cod.fisc. *P.IVA_2*), con l'Avv. [redacted] e l'Avv. [redacted]

-parte terza chiamata-

Avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-982

CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

La presente sentenza è redatta in forma succinta, ai sensi dell'art.118 disp.att. c.p.c., mediante l'esposizione dei soli fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, con indicazione sintetica delle questioni a tal fine esaminate e delle norme di legge e principi di diritto applicati (secondo i principi evidenziati da: Cass.civ., SS.UU., 642/15; Cass.civ., sez. VI, 53420/14).

Ogni questione non specificamente trattata nel presente provvedimento deve intendersi assorbita dalle argomentazioni già espresse e ogni ulteriore istanza rigettata, non sussistendone i necessari riscontri in fatto e in diritto.

Con atto di citazione del 02.02.2010 *Parte_2* ha convenuto in giudizio dinnanzi il Tribunale di Macerata il Dott. *Controparte_3* e la *Controparte_5* per ivi sentire accertare e dichiarare la non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico eseguito dal Dott. *Pt_1* al quale in data 04.12.2006 era stata sottoposta l'attrice presso la *Controparte_5*, nonché l'omessa o comunque errata terapia farmacologica prescritta dal medesimo Dott. *Pt_1* alla sig.ra *Parte_2* e, pertanto, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dalla stessa quantificati in complessivi € 56.537,82=, o nella misura maggiore o minore determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Con comparsa di costituzione e risposta del 06.05.2010 si è costituita in giudizio la *Controparte_5* *[...]* la quale, contestando le richieste avversarie e chiedendone il rigetto; la casa di cura ha inoltre chiesto al Giudice di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta stessa e pertanto l'estromissione dal giudizio, nonché l'autorizzazione a chiamare in causa la *Controparte_6* per essere da questa eventualmente garantita e manlevata in caso di condanna.

Si è costituito altresì in giudizio il convenuto Dott. *Controparte_3* eccependo l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda risarcitoria avanzata dalla *Parte_2* poiché la stessa si sarebbe sottoposta ad un diverso intervento di addominoplastica con trasposizione dell'ombelico (intervento questo che produrrebbe necessariamente un allungamento delle cicatrici verso le sinfisi pubiche) e sostenendo anche che dopo l'intervento alla stessa fu prescritta terapia antibiotica, antinfiammatoria ed antidolorifica.

Si è da ultimo costituita in giudizio la *Controparte_6* eccependo la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione di chiamata in causa del terzo per mancato rispetto del termine a comparire, nonché la carenza di legittimazione passiva della *Controparte_2* l'inoperatività della polizza assicurativa e comunque l'infondatezza delle pretese attoree ed il quantum risarcitorio.

Si è proceduto quindi ad interrogatorio e a prova testimoniale, nonché a consulenza tecnica d'ufficio, spedendo

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-982

da ultimo la causa in decisione.

Va anzitutto disattesa la eccezione di nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa della compagnia assicurativa, dovendo ritenersi tale aspetto sanato dalla regolare celebrazione della prima udienza successiva senza alcuna richiesta di termini ulteriori e con regolare presa di posizione della parte terza chiamata rispetto alle domande avanzate dalle altre parti.

Considerato quindi correttamente instaurato il contraddittorio tra le parti, assume rilevanza prevalente ai fini della decisione il risultato dell'accertamento tecnico d'ufficio svolto sulla base del complesso della documentazione in atti, accertamento sulle cui risultanze si deve integralmente convenire, trattandosi di conclusioni raggiunte nel contraddittorio con le parti ed esposte in elaborato approfondito, ben documentato ed esente da vizi logici.

Emerge infatti dalla documentazione prodotta e dagli approfondimenti peritali eseguiti che, sottopostasi in data 04-12-2006 la *Parte_2* a un intervento di mastoplastica addittiva e addominoplastica ad opera del dott. *Pt_1* presso la casa di cura *CP_5* , la stessa veniva dimessa il giorno successivo.

Afferma l'attrice di essersi resa conto alla dimissione del fatto che le dimensioni del taglio eseguitole sull'addome fossero più ampie di quanto in precedenza prospettatole; la stessa iniziava poi ad accusare crescente dolore al seno e fastidi in corrispondenza del taglio, con febbre.

Sottopostasi l'attrice a visita dallo *Pt_1* veniva riscontrata la presenza di materiale sieroso nell'area sottostante la ferita, con indagini eseguite per verificare la sussistenza di uno stato settico.

Accertata la presenza di infezione in corso, la *Parte_2* veniva quindi sottoposta a terapia antibiotica, guarendo nelle settimane successive.

L'accertamento tecnico d'ufficio ha consentito di appurare la carenza dell'intervento, in termini tecnici, quanto alle problematiche di natura settica dovute alla prematura rimozione del drenaggio già il giorno dopo l'esecuzione dell'intervento.

La consulenza esperita ha infatti espresso dubbi anche circa l'aspetto estetico derivato dalla cicatrice relativa all'addominoplastica, potendo anche individuarsi soluzioni alternative rispetto al taglio come praticato, magari meno deturpanti e più utili al raggiungimento di un miglior risultato, senza tuttavia giungere a tal riguardo a individuare la commissione di errori tecnici veri e propri, risultando sotto tale profilo l'intervento comunque correttamente eseguito, tanto da aver limitato il consulente la quantificazione del danno permanente risarcibile, come in seguito si dirà, alla sola porzione del taglio, allargata, conseguenza dell'infezione verificatasi.

È stata invece, come detto, individuata la non corretta esecuzione della prestazione medica quanto al drenaggio e alla successiva e conseguente infezione, giacché una esatta esecuzione dell'intervento avrebbe dovuto prevedere un maggior tempo di mantenimento del drenaggio per la raccolta del siero sottostante, con prescrizione di

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-982

adeguata terapia antibiotica, che invece non risulta dalla documentazione in atti esser stata tempestivamente prescritta alla dimissione.

A tal riguardo non attendibile si ritiene la deposizione della teste di parte convenuta, collaboratrice dello *Pt_1* all'interno della struttura, che ha riferito di come verbalmente fosse stata prescritta all'uscita alla paziente una terapia farmacologica, nulla risultando dalla documentazione clinica in atti, che invece dovrebbe fedelmente riportare anche tale aspetto, ove effettivamente verificatosi, anche a tutela della paziente in caso di sua eventuale sottoposizione a trattamenti medici successivi, magari sconsigliabili poiché incompatibili con la precedente somministrazione di determinati farmaci.

Si tratta, invero, di profili di colpa qualificabili in termini di imperizia, come tali fonte di responsabilità risarcitoria di tipo contrattuale, sia in capo al medico che ebbe a eseguire l'intervento, che in capo alla paziente.

Se è indubbio infatti che lo *Pt_1* quale professionista direttamente scelto e privatamente incaricato dalla paziente di eseguire l'intervento chirurgico in struttura sanitaria privata, risponde a titolo di responsabilità contrattuale per l'inesatto adempimento della sua obbligazione, pari responsabilità grava (per costante affermazione giurisprudenziale, da tempo consolidatasi) anche sulla casa di cura, che nel mettere a disposizione per l'intervento i propri locali e le proprie strutture assume verso i suoi ospiti/pazienti l'obbligo anche di esecuzione di interventi chirurgici in condizioni di sicurezza da parte di personale specializzato e adeguatamente preparato, così che profili di colpa come quello sopra descritto non possono non estendersi anche all'ente convenuto, obbligato anche a una posizione di garanzia con riferimento specifico alla scelta del personale medico-infermieristico impiegato nei suoi locali.

Nessun profilo risarcitorio si individua invece quanto alla lamentata carenza di informazione e di conseguente acquisizione del consenso informato, essendo pacifico il fatto che prima dell'intervento vi siano stati tra l'attrice e il dott. *Pt_1* colloqui informativi (essendosi verificati incontri prima dell'intervento "almeno 3 o 4 volte", come ha chiarito il compagno della parte attrice, udito come testimone), in ordine alla esatta portata e contenuto dei quali non è stato possibile acquisire, né potrebbe comunque pretendersi, prova esatta e completa, risultando comunque a tal fine sufficientemente documentata l'acquisizione di consenso scritto rilasciato dalla paziente alla esecuzione dell'intervento, con indicazione delle sue caratteristiche e delle specifiche complicanze o dei limiti di aspettativa ad esso connessi, consenso che non può tuttavia estendersi anche agli accertati e sopra descritti profili di colpa ravvisabili in capo alla parte convenuta, come tali sicura fonte di responsabilità risarcitoria.

Va quindi riconosciuta, nei termini sopra esposti, responsabilità risarcitoria solidale in capo ai convenuti *CP_3 [...]* e alla *CP_5*, società titolare della struttura suddetta.

Va inoltre dichiarata la responsabilità assicurativa, quanto alla posizione della casa di cura convenuta, della *Controparte_4*, sia per le ragioni sin qui esposte, che a motivo della non accoglibilità dell'eccezione

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-982

di inoperatività della polizza assicurativa rispetto alla vicenda in esame per espressa esclusione della fattispecie nelle condizioni contrattuali.

L'articolo 19 delle condizioni speciali di polizza, qui prodotto, prevedeva infatti la esclusione della garanzia assicurativa per "i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti a interventi di chiurgia estetica", dicitura che si riferisce con tutta evidenza ai soli pregiudizi estetici e riferibili ala buona riuscita in tali termini dell'intervento, laddove invece nel presente caso viene riconosciuto il solo ristoro del danno non patrimoniale derivato dalle condizioni di sofferenza e disagio dovute allo stato settico e a tutte le complicanze a vario titolo generatesi (compresa una parziale distensione della cicatrice) a motivo della imperfetta esecuzione dell'intervento.

Va quindi pronunciata la condanna della compagnia assicurativa al rimborso in favore della *CP_5* , nei limiti del massimale di polizza e della franchigia eventualmente prevista, degli importi che la stessa sarà tenuta a versare, anche a titolo di rimborso delle spese legali, in esecuzione del presente provvedimento.

Giungendo da ultimo alla quantificazione dell'importo risarcitorio, sono da accogliersi le determinazioni contenute nell'elaborato peritale, che portano a individuare l'inabilità temporanea derivata dai fatti di causa (riferita al solo periodo di guarigione provocato dall'insorgere dell'infezione) in quindici giorni al 75% delle normali capacità, quindi al 50% e quindici al 25%, con una inabilità permanente pari a cinque punti percentuali di danno biologico.

Fatta applicazione dei vigenti criteri normativi (codice delle assicurazioni, applicabile ex lege alle fattispecie di responsabilità medica), tenuto conto del fatto che l'attrice aveva trentuno anni all'epoca del fatto, dai dati suddetti deriva una quantificazione del danno pari a euro 1.054,80 quanto all'inabilità temporanea e a euro 5.395,44 quanto all'inabilità permanente, così per complessivi euro 6.450,24.

A tale importo deve da ultimo aggiungersi ulteriore somma dovuta a titolo di personalizzazione del danno e di riconoscimento del danno morale da violazione del diritto alla salute costituzionalmente garantito, così per un importo risarcitorio complessivo e unitariamente determinato pari a euro 9.000,00, senza necessità di aggiunte a titolo di rivalutazione o interessi, essendo state le somme suddette già determinate facendo applicazione di parametri attualmente vigenti, risultando detto importo del tutto congruo al ristoro del danno effettivamente subito, senza tener conto delle conseguenze estetiche e di ogni altro genere che sarebbero comunque derivate dalla esecuzione di un così complesso intervento.

Nulla può riconoscersi con riferimento al lamentato danno patrimoniale da spese sostenute per il ricovero presso la struttura ospedaliera privata; se è vero infatti che il risarcimento del danno ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo, con completa *restitutio in integrum* del patrimonio leso, è anche vero che, riconosciuta la spettanza degli importi risarcitori

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-982

suddetti a ristorare il danno alla persona, ogni altra somma per l'esecuzione dell'intervento risulta relativa a esborsi che l'attrice avrebbe comunque affrontato a prescindere dalla verificazione delle complicanze in esame, risultando in ogni caso l'intervento di mastoplastica regolarmente eseguito e l'attività svolta esente da errori tecnici diversi, così che una restituzione delle spese di ricovero si tradurrebbe in ingiusta locupletazione per il relativo importo.

Spetta invece a titolo di danno patrimoniale emergente il rimborso della spesa di euro 961,81 sostenuta per la relazione medico legale di parte fatta redigere a fini difensivi, importo da sommarsi a quello sopra indicato, così per un risarcimento complessivo di euro 9.961,81.

In ragione della loro soccombenza vanno poste a carico dei convenuti in solido le spese di giudizio sostenute dalla parte attrice, liquidate come in dispositivo ai sensi dell'art.91 cpc., nonché in via definitiva quelle della consulenza tecnica d'ufficio esperita in corso di causa, con obbligo di rimborso alla parte che avesse nel frattempo provveduto alla anticipazione dell'importo.

P.Q.M.

Il Tribunale,

disattesa e respinta ogni diversa istanza,

condanna *Controparte_3* e la *Controparte_7*, in solido, al pagamento in favore di *Parte_2* della somma di euro 9.961,81;

condanna la *Controparte_4* al rimborso in favore della *Controparte_7* *Controparte_5*", nei limiti del massimale di polizza e della franchigia eventualmente prevista, degli importi che la stessa sarà tenuta a versare, anche a titolo di rimborso delle spese legali e spese di ctu, in esecuzione del presente provvedimento.

Visto l'art.91 cpc,

condanna la *Controparte_3* e la *Controparte_7*, in solido, al rimborso in favore di *Parte_2* delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 6.000,00 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, nonché euro 523,00 per esborsi.

Pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di ctu.

Così deciso e pubblicato in Macerata il 05/02/2018, alle ore 14.20 .

Il giudice on.

Paolo Properzi

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-982